



Comune di Laigueglia

Via Genova, 2 - C. A. P. 17053
Tel. 0182.69.111 - Fax 0182.69.11.301 - E-mail: laigueglia@comunelaigueglia.it
PROVINCIA DI SAVONA

V SETTORE

"Servizio 5.1 – Ufficio Demanio Marittimo"

Esente dal pagamento
della tassa di
documentazione
della tassa di
registrazione
della tassa di
sostituzione
della tassa di
successione

Marca da
bollo
€ 14,62

N° 30 del Registro
Concessioni – Anno 2005

N° 860 del Registro
di Repertorio – Anno 2005

N.C. 2066

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione d.m. presentata dal Dott. Giuseppe Giuliano, in qualità di Sindaco Pro-Tempore del Comune di Laigueglia con sede in Laigueglia (SV), Via Genova n° 2;

VISTA la licenza precedente n° 267/99, rep. n° 299 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Savona e scaduta il 31.12.2001

VISTA la proroga a tutto il 31/12/2003, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.R. 03.01.2002, n° 1, registrata all'Agenzia delle Entrate di Albenga il 25.02.2003 al n° 1388;

CONSIDERATO che a seguito dei lavori di rifacimento del tratto della Passeggiata Onda-Bastione, sono state ricomputate le superfici in concessione;

VISTA la L.R. 28.04.1999, n° 13 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 16.03.2001, n° 88;

VISTO il Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 18 del 09.04.2002;

VISTO l'art. 13 comma 1 della Legge 08.07.2003, n° 172;

VISTO il Codice della Navigazione e il relativo regolamento di esecuzione;

CONCEDE

al richiedente Comune di Laigueglia C.F. 00338430093 di occupare una zona demaniale marittima della superficie di metri quadrati 3678,50 - fronte m. lineari 173,20 situata nel Comune di Laigueglia e precisamente a levante B. Bastione – a ponente B. Comunali come dalla documentazione tecnica allegata, costituita da n° 4 elaborati grafici, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, allo scopo di mantenere n° 1 Spiaggia Libera Attrezzata, n° 1 spiaggia dei pescatori professionisti, n° 1 spiaggia dei pescatori non professionisti ed arenile adibito a scuola vela e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone provvisorio per l'anno 2004 di € 2.295,21 (Milletrecentocinque/26), salvo conguaglio.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 72 (settantadue) dal 01/01/2004 al 31/12/2009 avendo il concessionario già pagato il canone.

Il presente atto dovrà essere registrato a cura e spese del concessionario in qualunque Ufficio delle Entrate, entro 20 giorni dalla data di rilascio del presente atto apposta in calce; copia della registrazione stessa dovrà essere trasmessa prontamente allo scrivente Ufficio.

OMISSIS

4. ARENILE ADIBITO A SCUOLA VELA.....	Mq. 1.063,00
(Fronte ml. 47,70)	
a) Opere fisse in c.a.....	Mq. 177,82
su cui insistono:	
- N° 1 vano segreteria.....	Mq. 47,32
- N° 2 vani servizi igienici e spogliatoi.....	Mq. 33,32
- N° 1 vano deposito.....	Mq. 30,37
- Marciapiede esterno coperto.....	Mq. 53,95
- Muro di sostegno e intercapedine.....	Mq. 12,86
b) Arenile asservito.....	Mq. 885,18

NOTA: Le opere di difficile rimozione sono considerarsi incamerate al Demanio Pubblico dello Stato -
Ramo Marina Mercantile, anche in assenza di formale atto di incameramento.

Il concessionario si impegna, a pena di decadenza ex articolo 47 lettera f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. (Sistema Informativo del Demanio), ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- mt. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.

Si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Demaniale Marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. Il Comune di Laigueglia avrà però sempre facoltà di revocare tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Parimenti il Comune di Laigueglia avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Comunale, sulla semplice intimazione scritta del Responsabile del Servizio incaricato, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Messo di Conciliazione dipendente dell'Amministrazione Comunale. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni 10, nell'albo pretorio del questo Comune.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che nel caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale di questo Comune, dell'Ufficio Circondariale Marittimo, dell'Amministrazione finanziaria e altre PP.AA. interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite dallo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.

Nota: il godimento del bene è prorogato sino al rinnovo della licenza o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della presente licenza, subordinato alla presentazione di istanza di rinnovo entro

il 31/12/2009 e al versamento, salvo conguaglio, del canone demaniale di importo pari a quello versato per il periodo in corso.

La presente licenza viene firmata davanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi dal concessionario, il quale dichiara di eleggere quale proprio domicilio quello citato nelle premesse.

Laigueglia, addì 18 LUG. 2005

I testimoni [firma]

[firma]
(firme leggibili)



Il Responsabile del Servizio Demanio Marittimo
(Dott. Arch. Giulio MARINO)

IL CONCESSIONARIO

[firma]
IL SINDACO
Dott. Giuseppe GIULIANO

C.I. N° AE 2766288 rilasciato dal
(Dati del documento di identità)
Comune di Laigueglia

